



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

 **Ricerca
e Competitività**
2007-2013



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

investiamo nel vostro futuro



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Procedura aperta per la fornitura di:

- un Autoveicolo modello *PickUp* 4 ruote motrici alimentazione benzina/GPL (Lotto A) CIG 5617501C76
 - un Veicolo da lavoro mobile "*Quad*" (Lotto B) CIG 5617575988
- da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca C.E.R.I.S.I. PON A03_00422
CUP J41D11000120007

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE

1



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

RICERCA
PON **Ricerca
e Competitività**
2007-2013



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criterio di aggiudicazione
Art. 3	Importo dell'appalto
Art. 4	Luogo della fornitura
Art. 5	Invariabilità dei prezzi
Art. 6	Termini di consegna della fornitura
Art. 7	Documenti e Manuali
Art. 8	Forza maggiore
Art. 9	Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica
Art. 10	Affidamento
Art. 11	Direttore dell'esecuzione
Art. 12	Verifica di conformità
Art. 13	Garanzia per i vizi della cosa
Art. 14	Responsabilità in genere della Società
Art. 15	Penalità
Art. 16	Stipula del contratto
Art. 17	Cauzione definitiva (Lotto A e Lotto B)
Art. 18	Fallimento della Società o morte del titolare
Art. 19	Variazione della ragione sociale
Art. 20	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 21	Garanzia per responsabilità civile verso terzi
Art. 22	Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
Art. 23	Subappalto
Art. 24	Risoluzione del contratto
Art. 25	Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno
Art. 26	Notificazioni
Art. 27	Trattamento dei dati personali
Art. 28	Spese contrattuali
Art. 29	Foro competente
Art. 30	Normativa di rinvio

Allegato Tecnico (Lotto A e Lotto B) – Specifiche Tecniche minime richieste

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'Università degli Studi di Messina bandisce il presente appalto per l'affidamento della *fornitura di un Autoveicolo modello PickUp 4 ruote motrici alimentazione benzina/GPL (Lotto A) e di un Veicolo da lavoro mobile per uso non stradale "Quad" (Lotto B) per il Laboratorio per il monitoraggio geomorfologico – ambientale e geochimico di "Sezione di Scienze della Terra".*

LOTTO A: Autoveicolo modello PickUp 4 ruote motrici alimentazione benzina/GPL – CIG 5617501C76

LOTTO B: Veicolo da lavoro mobile per uso non stradale "Quad" – CIG 5617575988

da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 C.E.R.I.S.I., PON A03_00422 – CUP J41D11000120007.

Per il Lotto A – autoveicolo PickUp – dovrà essere prevista l'apposizione di un Logo sugli sportelli anteriori (destro e sinistro) così come meglio descritto nell'allegato tecnico.

Entrambi i veicoli (Lotto A e Lotto B) inoltre, dovranno essere consegnati nuovi di fabbrica e pronti all'uso, comprensivi di immatricolazione, targa, iscrizione al P.R.A e ogni altro documento necessario alla circolazione, ad esclusione delle polizze assicurative.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nell'Allegato Tecnico al LOTTO A e Allegato Tecnico LOTTO B che costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Nel seguito del presente capitolato l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con il termine "Amministrazione" e l'impresa aggiudicataria con "Società".

Art. 2 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione.

La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 3 – Importo dell'appalto.

Importo a base di gara dell'appalto:

LOTTO A € 19.834,71 **esclusa iva**, soggetto a ribasso;

LOTTO B € 4.959,00 **esclusa iva**, soggetto a ribasso.

Con riferimento all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativa a rischi di interferenza sono pari a zero.

Art. 4 – Luogo della fornitura.

La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Messina - Viale F. Stagno D'Alcontres n. 31 – Contrada Papardo - 98166 Messina o altro luogo che sarà segnalato dall'Amministrazione nella lettera-contratto di affidamento della fornitura.

Il servizio di consegna del/i veicolo/i comprende ogni onere relativo al trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso ed assicurazione.

Art. 5 – Invariabilità dei prezzi.

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura. Detti prezzi comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa presso i locali indicati all'art. 4 del presente Capitolato o presso altro locale che verrà indicato dall'Amministrazione.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON Ricerca
e Competitività
2007-2013

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Ministero dello
Sviluppo Economico

Art. 6 – Termini di consegna della fornitura.

La fornitura dei veicoli di cui al presente appalto dovrà essere effettuata entro un massimo di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, a decorre dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicataria della lettera contratto.

Durante tale periodo il Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) provvederà ad emettere il relativo buono d'ordine.

La Società dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per materiale danneggiato o reso inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, la Società dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Società dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura del materiale consegnato.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.

La Società è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna del materiale.

Art. 7 Documenti e Manuali.

Unitamente alla consegna del veicolo, verranno forniti in originale i seguenti documenti:

- Carta di circolazione o documentazione provvisoria equivalente;
- Libretto/manuale d'uso e manutenzione del veicolo (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare elenco e ubicazione delle strutture di assistenza sopra menzionate.

Art. 8 – Forza maggiore.

Nel caso in cui la Società, per motivi ad essa non imputabili, non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 6 può chiedere per iscritto, a mezzo PEC – che dovrà pervenire entro la scadenza del termine anzidetto – motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Amministrazione.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 (venti) giorni naturali e continuativi, l'Amministrazione ha diritto di recedere incamerando l'importo garantito con la fideiussione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte della Società di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni o chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 9 – Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica.

La Società ha l'obbligo di garantire il/i veicolo/i fornito/i, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di collaudo.

Pertanto, la Società fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

Il fornitore dovrà disporre di una rete ufficiale di centri di assistenza (altrimenti denominabili "Centri di Servizio"), presente sul territorio nazionale, che assicurino:

PER ACCETTAZIONE

4

- capacità tecnica per la manutenzione/riparazione dei veicoli;
- rispetto dei tempi di diagnosi e intervento di seguito specificati.

I centri di servizio garantiscono la presa in carico e la riconsegna del/i veicolo/i in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8.30 e le ore 17.30).

Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data di collaudo, comprenderà:

- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico certificato. Il ripristino della piena funzionalità del veicolo/i dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento;
- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa Ditta costruttrice del veicolo/i e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta stessa;
- qualora il fornitore ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del veicolo/i.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso un centro di servizio autorizzato.

In casi particolari, gli interventi potranno anche essere effettuati presso i locali dell'Amministrazione. Le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco sono a totale carico della Ditta affidataria.

Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.

Art. 10 – Affidamento.

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Società è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

La Società, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Società potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Società non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Società, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione.

L'Università nominerà il Direttore dell'esecuzione che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria con successiva lettera.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante e assicura la regolare esecuzione del contratto affinché esso sia conforme al presente capitolato.

Art. 12 – Verifica di conformità.

La verifica di conformità dei veicoli di cui alla presente fornitura, effettuata nei termini di legge, dovrà essere debitamente certificata.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON
Ricerca
e Competitività
2007-2013



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

L'esito favorevole della verifica di conformità non esonera la Società da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale del veicolo pervenuto danneggiato e/o reso inservibile durante il trasporto, la Società dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura e comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 13 – Garanzia per i vizi della cosa.

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche del/i veicolo/i non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Società è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Società non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Società, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione del/i veicolo/i e/o del materiale contestata restano a carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la risoluzione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

Art. 14 – Responsabilità in genere della società.

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Società.

La Società garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La società aggiudicataria dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

Art. 15 – Penalità.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società verrà applicata la penale applicata alla Società, per ogni giorno di ritardo – sino ad un massimo di giorni 10 (dieci) - una penale pecuniaria pari allo 0,1 ‰ dell'importo netto di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Società per iscritto da parte dell'Amministrazione. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sul pagamento della relativa fattura, ovvero, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata dalla Società.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON *Ricerca
e Competitività*
2007-2013



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

Art. 16 – Stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art. 11 del Codice dei contratti.

Art. 17 – Cauzione definitiva (Lotto A e Lotto B).

La Società è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, com. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 18 – Fallimento della Società o morte del titolare.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Società, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Società, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta individuale, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Art. 19 – Variazione della ragione sociale.

Eventuali modifiche della ragione sociale della società dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni a mezzo Pec, e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Società.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 10 giorni a mezzo Pec, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

Art. 20 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Società, a seguito di positivo collaudo del materiale fornito.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Società è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare n. 41 – 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo e data della presente lettera-contratto (prot. n. _____ del _____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca C.E.R.I.S.I. A03_00422 - CUP J41D11000120007";
- numero di CIG 5617501C76 (Lotto A).
- numero di CIG 5617575988 (Lotto B).
- numero e data del Buono d'Ordine (n. _____ del _____).

Art. 21 – Garanzia per responsabilità civile verso terzi.

La Società assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento l'installazione in opera della fornitura, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla fornitura e posa in opera del/i veicolo/i.

Art. 22 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto.

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 23 – Subappalto.

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 24 – Risoluzione del contratto.

Oltre nelle ipotesi previste dall'art. 8, dall'art. 15 e dall'art. 22 di cui al presente capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la società dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Società;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- per motivo di pubblico interesse;

- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Società.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Società alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Società.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Società a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 25 – Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Società dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di cui all'art. 25, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

Art. 26 – Notificazioni.

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo P.E.C. indicato dalla società, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 28 – Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione, sono interamente a carico della Società senza diritto di rivalsa.

Art. 29 – Foro competente.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

RICERCA
**PON Ricerca
e Competitività**
2007-2013



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

Art. 30 – Normativa di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

PER ACCETTAZIONE

10